

CP 9/2017
Rep. 2697/18

Tribunale di Perugia

Terza Sezione Civile

- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Rana -Presidente
dott.ssa Arianna De Martino -Giudice rel.
dott.ssa Giulia Maria Lignani -Giudice

Vista la procedura di concordato preventivo iniziata su domanda ex art. 161 comma 6 presentata il 7/4/2017 e ricorso ex art. 160 l.f. depositato il 6/7/2017 dalla società DESMO IMMOBILIARE SRL;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 23/11/2018;

Letto il motivato parere favorevole depositato il 12/11/2018 dal Commissario Giudiziale, il quale espone che la proposta concordataria – con continuità aziendale ex art. 186 bis l.f. – rappresenta la soluzione più conveniente, per il ceto creditorio, e che prospetta le migliori possibilità di riuscita;

- rilevato che la proposta si fonda sulla prosecuzione dell'attività di impresa indiretta da parte del debitore in vista di una dismissione dopo 5 anni dall'omologa;
- che il CG ha dato atto che le risorse ricavabili dalla prosecuzione dell'attività consentiranno di soddisfare integralmente i debiti prededucibili, i privilegiati ed i chirografari in misura del 100%; residuerà inoltre un attivo da destinare ai creditori postergati;
- Dato atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza del valore complessivo dei crediti ammessi al voto (euro 275.588,89 su euro 548.932,13), trattandosi di concordato senza classi;

ritenuta approvata la proposta di concordato preventivo;

preso atto che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al P.M. e ai creditori dissenzienti;

preso atto della mancanza di opposizioni;

RITENUTO

- che la procedura si è svolta regolarmente;
- che non debba trovare applicazione l'art. 182 l.f. (norma riferibile alla cessio bonorum "classica") e che quindi non si debba provvedere alla nomina di liquidatori giudiziali, ma alle incombenze della fase di esecuzione del concordato dovrà provvedere la ricorrente stessa;

rilevato che la parte ricorrente ha formulato una richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese della dicitura “in concordato preventivo”;

ritenuto che il decreto di omologa, come previsto dall’art. 181 l.f., comporta la chiusura della procedura di omologa aprendo la fase di esecuzione del concordato (che si chiuderà, ove adempiuto, con un decreto di completa esecuzione ex art. 136 comma 3 l.f.); per effetto dell’omologa il debitore tornerà in bonis, riacquistando la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda senza il condizionamento degli atti di amministrazione straordinaria, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura (Cfr. Tribunale di Monza, 13/2/2015, su ilcaso.it);

rilevato invece che gli effetti nei confronti dei creditori (anteriori al deposito della domanda) sono invece disciplinati da art. 184 l.f.;

ritenuto per tali motivi che sia condivisibile l’esigenza di ottenere un provvedimento di “chiusura” della fase di omologa e la cancellazione dell’indicazione “in concordato preventivo”; essa infatti non determinerà l’eliminazione di tutte le annotazioni precedenti contenute nella visura camerale, cosicché il terzo contraente che verrà in contatto con la ricorrente avrà accesso a tutte le informazioni rilevanti circa l’iter della procedura; senza contare che il terzo dispone di ben più incisivi strumenti per monitorare la situazione della controparte, ad esempio potrà esaminare il decreto di omologa, i bilanci periodicamente depositati e potrà chiedere informazioni ai Commissari in ordine alla tenuta del piano (cfr. Trib. Padova 29/7/2015 su il caso.it);

ritenuto dunque che i terzi non ricevono alcun pregiudizio dalla cancellazione della menzione “in concordato preventivo”, anzi proprio tale cancellazione rende più chiaro il regime in cui la società andrà ad operare, ossia autonomia per gli atti ordinari o straordinari previsti nel piano, senza necessità di autorizzazione del tribunale ma sotto la vigilanza dello stesso; gli atti esulanti dal piano non potranno affatto essere compiuti poiché contrari alla proposta approvata dai creditori;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da DESMO IMMOBILIARE SRL;

DISPONE

che la società ricorrente provveda a tutti gli adempimenti previsti nella proposta concordataria , ovvero:

- previa predisposizione – sentito il C.G. - di un elenco dei creditori ammessi al riparto con indicazione dell’ammontare del credito e delle cause di prelazione, (detto elenco dovrà essere comunicato a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione nel termine di giorni 30 dalla comunicazione) la ricorrente dovrà procedere ai pagamenti con le scadenze temporali indicate nel piano;

- dovrà essere mantenuto un conto corrente dedicato nel quale far confluire e/o versare le somme destinate al pagamento dei creditori ante concordato , anche al fine di agevolare l’attività di verifica e di controllo del CG rispetto ai debiti della continuità ; una copia dell’estratto bancario sarà rimessa ogni tre mesi al commissario;

- la ricorrente dovrà procedere al pagamento dei creditori, rispettando l’ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la Cancelleria Fallimentare;

Il Commissario Giudiziale dovranno verificare trimestralmente che l'andamento economico della società sia in linea con quanto previsto dal piano e che non vengano compiuti atti gestionali incompatibili con le previsioni del piano. In particolare per gli atti esulanti dalla normale attività gestionale dell'impresa, a titolo esemplificativo per atti di acquisto e vendita di immobili, aziende o rami d'azienda, per le transazioni e le rinunce alle liti , per i nuovi finanziamenti diversi da quelli autorizzati in corso di procedura, la ricorrente dovrà previamente informare il CG.

Quest'ultimo riferirà al G.D. sull'andamento e adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali.

DISPONE

La cancellazione della dicitura "in concordato preventivo" dal registro imprese, per effetto della intervenuta omologa.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione al ricorrente e al commissario giudiziale, che provvederà alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia, il 29/11/2018

Il Giudice est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Giannetti Sabrina)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 01/12/2018

IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Giannetti Sabrina)

